



Regolamento Patrocinio Associazione EUConsult Italia

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e del logo dell'associazione EUConsult Italia.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'associazione ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'associazione. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Soci dell'associazione, Associazioni, Comitati, Fondazioni e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, **anche in maniera indiretta**. Il patrocinio non può essere concesso quanto l'evento ha il fine di comunicare o presentare un prodotto commerciale.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.)

Art. 4 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni che abbiano un valore pubblico;
2. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati;
3. Il patrocinio dell'Associazione consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, il logo associativo, unitamente alla dizione "Con il patrocinio dell'associazione EUConsult Italia"
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico dell'associazione, né la concessione di contributi
6. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto



7. L'associazione può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine associativa

Art. 5 - Criteri per la concessione

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'associazione
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'associazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- d) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali, istituzioni pubbliche.

Art. 6 - Utilizzo del logo

È vietata la riproduzione e l'uso del logo per fini commerciali e politici.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni della data di svolgimento dell'evento. La domanda va indirizzata al presidente dell'associazione.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Art. 8 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o il logo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'associazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'associazione in data 21 marzo 2017 (Delibera 9/c CD 21 marzo 2017)